

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Dr. An. per il reato di cui al capo di imputazione, alla udienza preliminare del 10 dicembre 2014, l'Avv. Sardano Alberto - munito di procura speciale - avanzava richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato, ed il Giudice, sussistendone i presupposti di legge, disponeva la trasformazione del rito così come richiesto rinviando all'odierna udienza per la discussione delle parti. L'odierna vicenda processuale origina dalla denuncia sporta in data 22 gennaio 2014 da Da. St. nei confronti del Dr.. In particolare, la p.o. si presentava presso i CC della Compagnia di Monopoli dichiarando: a) di essere un imprenditore edile dal 2005, titolare della impresa Da. srl; b) che anche il padre, Da. Vi., era un imprenditore edile che il 17 giugno 1998 aveva venduto al Dr. un immobile di edilizia convenzionata pubblica; c) che nell'ottobre 2013, il Dr. si era presentato presso gli uffici della Da. srl, lamentandosi con la p.o. e suo padre di non essere riuscito a vendere l'immobile acquistato a cagione della esistenza di vincoli derivanti dall'essere lo stesso immobile oggetto di convenzione pubblica; d) che il Da. riferiva al Dr. che avrebbe potuto presentare un'istanza per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione, istanza che gli avrebbe permesso di alienare a terzi l'immobile; e) che nel novembre 2013, il Dr. effettuava altro accesso presso la sede della Da. srl, e sebbene avesse dichiarato di aver presentato l'istanza per la rimozione del vincolo, chiedeva al Da. il pagamento di una somma di denaro, aggiungendo mi devi dare i soldi altrimenti non passerete un buon natale dammi i soldi altrimenti tua madre piangerà se non mi dai i soldi comunque ti farà mettere il resto e me la vedo io personalmente perché la giustizia me la faccio da solo tanto io so dove abitate; f) che il 3 dicembre 2013, nel corso di un altro incontro sempre con tono minaccioso il Dr. riferiva alla p.o. l'avvocato mi ha suggerito di trovare un accordo tra noi, così dentro di me non faccio scoppiare qualche brutta follia mi dovete fermare a me di non fare danni perché se non vengo soddisfatto mi portate alla follia; g) che il Dr. si presentava altre quattro volte presso gli uffici del Da. (prima e seconda settimana di dicembre 2013, il 17 gennaio e 21 gennaio 2014) continuando a ripetere in maniera ossessiva allora non hai capito mi devi dare i soldi altrimenti tua madre deve piangere ho capito che soldi non ne avrò ma te le farò spendere diversamente. Il 24 gennaio 2014, Da. St. presentava integrazione di denuncia, precisando che quello stesso giorno alle ore 18.00, il Dr. si incontrava con la p.o. dicendole andiamo avanti con il

destino, ed alla richiesta del Da. di non vederlo più, aggiungeva e si che vengo per l'ultima volta, è finita no, no la capirai in seguito vedrai. Si ritiene, alla luce di tutti gli elementi probatori raccolti, di dover pervenire ad una pronuncia di condanna nei confronti dell'odierno imputato per il delitto a lui ascritto. Non sussistono dubbi in merito alla responsabilità del Dr. per il reato contestato, i cui elementi costitutivi si ritengono pienamente sussistenti nel caso di specie. Per quanto attiene alle caratteristiche che conducono le condotte perpetrate nell'alveo di punibilità prevista dalla fattispecie astratta del 629 c.p., non sembra destare dubbi che il proferimento di frasi quali: mi devi dare i soldi altrimenti non passerete un buon natale dammi i soldi altrimenti tua madre piangerà se non mi dai i soldi comunque ti farò mettere il resto e me la vedo io personalmente perché la giustizia me la faccio da solo tanto io so dove abitate, l'avvocato mi ha suggerito di trovare un accordo tra noi, così dentro di me non faccio scoppiare qualche brutta follia mi dovete fermare a me di non fare danni perché se non vengo soddisfatto mi portate alla follia, allora non hai capito mi devi dare i soldi altrimenti tua madre deve piangere ho capito che soldi non ne avrò ma te le farò spendere diversamente, andiamo avanti con il destino, è finita no, no la capirai in seguito vedrai, siano idonee a generare nella vittima un timore attuale e concreto inducendola ad accettare la pretestuosa richiesta estorsiva dell'imputato tenuto anche conto del fatto che "sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo (Cass. Pen., 30/1/2013 n. 9848). Invero, egli, minacciando la p.o. in maniera ossessiva e reiterata nel tempo della possibilità che la sua madre potesse piangere, passando un brutto Natale, prospettando quindi un evento potenzialmente dannoso per la sua incolumità fisica, o addirittura della sua stessa vita, ha voluto porre in essere, con piena coscienza e volontà, l'intento criminoso. In merito alle modalità con cui può manifestarsi la minaccia costituiva del delitto di estorsione, la giurisprudenza costante del Supremo Collegio ritiene che la stessa "oltre che essere palese, esplicita e determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa opera (Cass. Pen. sez. III, 10/4/2001 n. 20382). In tale contesto, a nulla rileva la circostanza che l'imputato abbia inviato alla p.o. una lettera raccomandata datata 6 dicembre 2013, a firma dell'Avv. Stefania Saponara con la quale chiedeva la somma di euro 53,711,51 per aver scoperto una circostanza fattuale precipuamente celata allo stesso e relativa all'essere l'immobile acquistato rientrando in un progetto di edilizia convenzionata, posto che: "in tema di estorsione, la minaccia di

adire vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 629 c.p., quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia" (Cass. Pen., 7/5/2013, n. 36365), viene inoltre ritenuto idoneo, ai fini della configurabilità del delitto de quo, dalla recente giurisprudenza in materia, anche "la prospettazione di presentare alla magistratura ed alle forze di polizia una denuncia dichiaratamente diretta al riconoscimento di un diritto di credito sfornito di prova e non azionabile in sede giudiziaria, laddove finalizzata alla realizzazione di un profitto ingiusto (da ultimo Cass. Pen. sez. II, 18/1/2013 n. 5239). Ad ogni modo nel caso di specie, l'attività di indagine compiuta dalla PG ha appurato che al momento dell'acquisto, il Dr. era stato invitato il 28 settembre 1999 dal Comune di Monopoli per comunicazioni inerenti l'edilizia convenzionata, a seguito della quale lo stesso imputato sottoscriveva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa i requisiti necessari per accedere all'edilizia convenzionata, di modo che lo stesso Dr. era a conoscenza del progetto di edilizia convenzionata in cui rientrava l'immobile acquistato (v. esiti delega di indagini n. 17/31 del 5 marzo 2014). Inoltre, a nulla rileva che la p.o. si trovi nella "possibilità" di scegliere, in quanto per la sussistenza del delitto di estorsione non si richiede che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma che, residuando la possibilità di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato, la possibilità di auto-determinazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato (Cass. Pen. sez. II, 21/1/1996, n. 4308). Per quanto concerne, poi, la prova dell'avvenuta minaccia, deve ricordarsi che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (vedi da ultimo Cass. Pen. sez. I, 24/06/2010 n. 29372). Sul punto deve evidenziarsi, l'assenza anche a livello embrionale, di elementi da cui potersi desumere intenti calunniosi da parte della p.o., le cui dichiarazioni, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, possono essere assunte come prova nel processo penale, anche da sole, e in difetto di riscontri estrinseci, purché vengano sottoposte ad indagine positiva circa la loro attendibilità e credibilità, dovendo il giudice - a tal fine - porle in relazione con gli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali. Nella specie, le dichiarazioni rese dal Da. appaiono intrinsecamente credibili poiché precise, circostanziate, coerenti. Infatti, lo stesso indica con precisione modalità di tempo, di spazio relative all'incontro con il Dr., alle plurime minacce subite, offrendo quindi agli inquirenti più di un elemento per valutare la

veridicità del proprio narrato, con un forte spirito collaborativo certamente non compatibile con lo stato d'animo di chi al contrario intenda calunniare, per un proprio egoistico tornaconto personale, terze persone. In conclusione, il reato si ritiene perfezionato nella forma tentata in tutti gli aspetti giuridici delineati dalla fattispecie penale astratta. Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei criteri direttivi posti dall'art. 133 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la pena al fatto concreto (tenuto conto della piena assunzione di responsabilità da parte del Dr., e riconoscimento della illegittimità della richiesta formulata nei confronti della p.o., v. dichiarazione del 2 dicembre 2014) appare equa la pena, di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 334,00 di multa (pena così determinata: pena base anni 5 e mesi 9 di reclusione ed euro 1200,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 6 di reclusione ed euro 1500,00 di multa, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione ed euro 1000 di multa, ridotta ulteriormente ad anni 2 ed euro 500,00 di multa ex art. 56 cp, così ridotta per il rito). Segue la condanna alle spese processuali. Ricorrendo le condizioni di legge va disposta la sospensione condizionale della pena.

PQM

Visti gli artt. 438 e segg. 533, 535 c.p.p. Dichiara Dr. An. colpevole del reato a lui ascritto concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti, applicata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 334,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Motivazione contestuale
Bari 25.2.2015